



SENT. 188/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59187** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 272/2020, depositata il 7/7/2020

proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro-tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec

	SENT. 188/2024	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in	
	Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto.	
	<u>contro</u>	
	OMISSIS , nata a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentata	
	e difesa dagli Avv.ti Silvia di Noia ed Egidio Vergine, elettivamente	
	domiciliata presso lo studio del secondo in Lecce, via Di Pettorano n.	
	22, (per comunicazioni, fax. 0832398438, pec:	
	vergine.egidio@legalmail.it, dinoia.silvia@ordavvle.legalmail.it)	
	<i>e nei confronti di</i>	
	MINISTERO DELLA DIFESA – in persona del Ministro p.t.,	
	domiciliato <i>ex lege</i> presso l’Avvocatura generale dello Stato- indirizzo pec	
	ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - non costituito-	
	VISTO l’atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 11 luglio 2024, svolta con l’assistenza della Dott.ssa	
	Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l’Avv. Giuseppina	
	Giannico, in rappresentanza dell’INPS appellante, e l’Avv. Giulio Guarnacci,	
	in sostituzione degli Avv.ti Silvia di Noia ed Egidio Vergine, in	
	rappresentanza della parte appellata.	
	FATTO	
	Con sentenza n. 272/2020, depositata il 7/7/2020, la Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Puglia accoglieva parzialmente il ricorso promosso da	
	OMISSIS, ex assistente amministrativo del Ministero della difesa, cessata	
	definitivamente dal servizio il 31/3/2014, volto ad ottenere il riconoscimento	
	2	

	SENT. 188/2024	
	giudiziale del diritto al ricalcolo sia della buonuscita che della pensione con il	
	computo anche del precedente servizio, svolto dal 27/5/1978 al 4/1/1987, alle	
	dipendenze del medesimo Ministero e che aveva dato luogo all'erogazione	
	dell'indennità una tantum, ai sensi dell'art. 42, comma 3, T.U. n.1092/1973.	
	Più in dettaglio, dopo aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero	
	della difesa in due distinti periodi e, segnatamente:	
	- dal 27/5/1978 al 4/1/1987 (cessazione per dimissioni)	
	- dal 13/1/1992 al 31/3/2014 (cessazione per limiti di età)	
	ed aver ottenuto, per il primo periodo di servizio, in aderenza alla pertinente	
	richiesta (del 9/1/1987, in atti) che recava anche l'espressa rinuncia alla	
	costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 124 T.U.	
	n.1092/1973, con ricorso amministrativo, presentato in data 11/9/2014, si	
	doleva della misura della pensione provvisoriamente liquidata tenendo conto	
	del solo secondo periodo di servizio (22 anni, 2 mesi e 18 giorni) e non anche	
	del primo periodo di servizio che avrebbe determinato l'innalzamento	
	dell'anzianità a 31 anni e 2 mesi.	
	Il primo giudice, dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla	
	domanda concernente il ricalcolo della buonuscita, accoglieva, invece, la	
	domanda concernente il ricalcolo del trattamento pensionistico, statuendo che	
	avrebbe dovuto essere computato <i>«anche il precedente servizio pubblico che</i>	
	<i>ha dato luogo alla corresponsione dell'indennità per una volta tanto, previa</i>	
	<i>restituzione della stessa»</i> e che avrebbero dovuto essere erogati gli <i>«arretrati</i>	
	<i>maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali</i>	
	<i>e dell'eventuale maggior importo differenziale per rivalutazione monetaria,</i>	
	<i>calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT».</i>	
	3	

Onerava, infine, la parte ricorrente della spesa della CTU e compensava le altre spese del giudizio.

A tale conclusione il primo giudice perveniva, innanzitutto, svilendo la rilevanza della circostanza fattuale dell'avvenuta liquidazione dell'indennità una tantum, in adesione alla richiesta dell'interessata («*non assume alcuna rilevanza*»).

E ciò in quanto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, già prevista dall'art. 124 T.U. n.1092/1973 (disposizione abrogata dall'art. 12, comma 12-*undecies*, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ma ritenuta comunque applicabile alla vicenda esaminata), era un istituto a tutela del lavoratore pubblico che, non avendo conseguito il diritto a pensione secondo l'ordinamento statale, poteva far valere quel servizio anche presso l'AGO nel caso in cui, dopo la cessazione alle dipendenze dello Stato, avesse assunto un impiego privato.

Sempre secondo il primo giudice, non era «plausibile ritenere che il diritto a conseguire un'unica pensione sulla base della riunione di tutti i servizi, sancito dall'art. 112 cit., possa venir meno per il solo fatto che alla prima cessazione dall'impiego pubblico il dipendente rinunci, come nel caso di specie, alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS».

Avverso tale decisione l'INPS proponeva appello articolando un unico motivo di gravame, con il quale denunciava la «Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115, 117, 124, 126 del DPR n. 1092 del 1973».

Ad opinione dell'Istituto appellante, le argomentazioni addotte dalle Corte
territoriale a giustificazione del riconoscimento del diritto al ricalcolo della

	SENT. 188/2024	
	pensione con il computo anche del primo servizio svolto alle dipendenze del	
	Ministero della Difesa <i>«travalicano il quadro legislativo di riferimento»</i> .	
	Riteneva, infatti, che la contribuzione pubblica più remota fosse stata già	
	valorizzata ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum ed una eventuale	
	ulteriore valorizzazione ne avrebbe duplicato la valenza ai fini pensionistici.	
	Inoltre, affermava che poiché la restituzione della detta indennità, in caso di	
	riunione dei periodi assicurativi, è prevista solo in caso di coinvolgimento di	
	gestioni differenti, difettava una norma abilitante per far luogo a quanto	
	auspicato dalla parte appellata.	
	Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata.	
	Il decreto di fissazione dell'odierna udienza è stato notificato dall'Inps a	
	mezzo pec sia alla sig.ra OMISSIS che al Ministero della Difesa.	
	In data 12/6/2024 si costituiva la parte appellata evidenziando in fatto, fra	
	l'altro, che l'INPS, nel mese di maggio 2021, previa restituzione da parte della	
	pensionata dell'indennità una tantum, aveva provveduto al ricalcolo della	
	pensione spettante ed alla corresponsione degli arretrati.	
	Svolgeva poi considerazioni a sostegno della conclusione cui era pervenuto il	
	primo giudice.	
	In particolare, evocava la circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010, secondo	
	cui <i>“l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa</i>	
	<i>presso l’INPS non opera per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato,</i>	
	<i>nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale senza diritto</i>	
	<i>a pensione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della L. 122/10, atteso</i>	
	<i>che per detti iscritti, la costituzione della posizione assicurativa operava</i>	
	<i>d’ufficio”</i> e la successiva nota operativa INPDAP n. 56 del 22/12/2010 che	
	5	

	SENT. 188/2024	
	aveva confermato che <i>“per gli iscritti alla Cassa dello Stato la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS operava d’ufficio in tutti i casi di cessazione senza aver maturato diritto a pensione presso l’INPDAP, di conseguenza, per le cessazioni intervenute entro la data del 30/07/10, l’INPDAP continuava ad effettuare la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS”</i> .	
	Aggiungeva, poi, che quando la OMISSIS era rientrata in servizio per effetto della riammissione, alla stessa veniva riconosciuta anche la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) di £.1.488.000, già in godimento alla data delle prime dimissioni (04.01.1987). Quindi lo stesso Ministero, all’atto della riassunzione, d’ufficio collegava i due periodi di lavoro attraverso la R.I.A.	
	Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei difensori.	
	All’udienza del 11/7/2024, il difensore dell’INPS, Avv. Giannico ed il difensore della parte appellata, Avv. Guarnacci comparso per delega, ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, svolgendone i motivi.	
	La causa, quindi, passava in decisione.	
	DIRITTO	
	Pregiudizialmente, occorre chiarire che continua ad esserci controversia esclusivamente sulla questione della computabilità ai fini della pensione del periodo di servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 27/5/1978 al 4/1/1987.	
	Le ulteriori questioni deliberate nel primo grado di giudizio, invece, non essendo	
	6	

	SENT. 188/2024	
	state oggetto di impugnazione, hanno trovato definizione nei termini statuiti dal primo giudice.	
	Occorre ulteriormente evidenziare che l'esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell'INPS (in pendenza del termine per proporre appello e non compulsato mediante la notifica della sentenza ad opera della parte che era risultata vittoriosa), anche se non accompagnata da alcuna riserva, non può mai comportare acquiescenza preclusiva dell'impugnazione, considerata l'efficacia provvisoriamente esecutiva della pronuncia, sancita dall'art.169 c.g.c., e il correlativo interesse della parte soccombente di sottrarsi alle spese dell'eventuale esecuzione forzata.	
	Così delimitato il perimetro del giudizio d'appello e dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, che, benché ritualmente evocato in giudizio dopo aver attivamente partecipato al giudizio di primo grado, non si è costituito, l'impugnazione dell'INPS non può essere accolta.	
	Invero, la sig.ra OMISSIS, in seguito alla cessazione, per dimissioni, in data 4/1/1987, del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze del Ministero della Difesa a far data dal 27/5/1978, non avendo maturato, all'epoca, il diritto al trattamento di quiescenza, ha ottenuto l'erogazione dell'indennità una volta tanto, in aderenza alla previsione di cui all'art. 42, comma 4, T.U. 1092/1973 (<i>«Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo»</i>).	
	In data 9/1/1987, la medesima espressamente dichiarava di rinunciare alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, prevista dall'art. 124 T.U. n. 1092/1973. A motivazione della scelta adduceva le seguenti	
	7	

	SENT. 188/2024	
	circostanze:	
	- non era titolare di contributi assicurativi presso l'INPS, né intendeva	
	in futuro prestare servizi produttivi di tale contribuzione;	
	- non intendeva avvalersi della prosecuzione volontaria, in quanto	
	l'eventuale conseguimento di pensione INPS avrebbe comportato una	
	notevole riduzione dell'assegno di privilegio che fruiva quale vedova	
	di militare deceduto per causa di servizio.	
	Alla conclusione - per raggiunti limiti di età - di un nuovo periodo di servizio	
	presso il medesimo Ministero, protratto dal 13/1/1992 al 31/3/2014, le è stata	
	liquidata la pensione provvisoria, ma senza computare il servizio prestato in	
	epoca più remota, la cui interruzione aveva dato luogo alla corresponsione	
	dell'indennità una volta tanto.	
	La conclusione cui è pervenuto il primo giudice, secondo cui spetta alla	
	pensionata il diritto al ricalcolo della pensione computando anche il	
	precedente servizio pubblico che ha dato luogo alla corresponsione	
	dell'indennità una volta tanto, previa restituzione della stessa, è corretta e deve	
	essere confermata.	
	Invero, occorre innanzitutto escludere che la valorizzazione del primo servizio	
	prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa determini, come sostenuto	
	dall'INPS, la duplicazione della valutazione del medesimo periodo.	
	Tale eventualità si porrebbe solo ove non si procedesse al recupero	
	dell'indennità a suo tempo erogata.	
	Ma retrocedendo l'importo percepito a titolo di indennità, certamente risulta	
	neutralizzato il rischio di una doppia valutazione, ai fini pensionistici, del	
	medesimo periodo.	
	8	

		SENT. 188/2024	
		Poco significativa, inoltre, è l'esplicita rinuncia alla costituzione di una	
		posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i	
		superstiti presso l'INPS, per il periodo di servizio dal 27/5/1978 al 4/1/1987.	
		E ciò in quanto, anche a voler trascurare l'assenza di previsioni o, comunque,	
		di principi che sanciscano, per la vicenda in esame, la non emendabilità di	
		scelte aventi riflessi sulle sorti pensionistiche, avrebbe potuto discutersi della	
		portata condizionante della rinuncia alla costituzione di una posizione	
		assicurativa solo ove la questione controversa fosse integralmente sussumibile	
		nella fattispecie di cui all'art. 124 T.U. n.1092/1973.	
		In realtà, la vicenda per cui v'è causa presenta la peculiarità che vi è stata	
		continuità qualitativa dei rapporti di lavoro (sempre alle dipendenze dello	
		Stato) seppure a fronte di una segmentazione dello svolgimento in due	
		tronconi, il primo dei quali temporalmente inidoneo a generare un trattamento	
		di quiescenza e, perciò, produttivo dell'indennità una volta tanto.	
		Tale peculiarità non può risolversi in un pregiudizio per la pensionata, tenuto	
		conto, dell'esistenza dell'istituto di cui all'art. 112 T.U. n. 1092/1973	
		(“Riunioni di servizi statali) a tenore del quale <i>«Il dipendente che abbia</i>	
		<i>prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per</i>	
		<i>i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato</i>	
		<i>ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico</i>	
		<i>trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e</i>	
		<i>secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal</i>	
		<i>servizio»</i> .	
		D'altra parte, l'operatività della riunione non è ostacolata dall'intervenuta	
		erogazione (con o senza correlata costituzione di posizione assicurativa) una	
		9	

	SENT. 188/2024	
	volta tanto: per tale eventualità l’art. 117, commi 2 e 3, del medesimo testo	
	legislativo prevede che, il dipendente che per il servizio reso in precedenza	
	<i>«abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in unica</i>	
	<i>soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo</i>	
	<i>comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data</i>	
	<i>di inizio del nuovo rapporto. Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora</i>	
	<i>versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate</i>	
	<i>sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di reversibilità, con trattenute</i>	
	<i>non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso ».</i>	
	In conclusione, l’appello è infondato e, per l’effetto, deve confermata la	
	statuizione del primo giudice con la quale è stato dichiarato il diritto della	
	odierna appellata al ricalcolo della pensione computando anche il precedente	
	servizio pubblico che ha dato luogo alla corresponsione dell’indennità per una	
	volta tanto, previa restituzione della stessa.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata	
	risultata vittoriosa nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori di legge come	
	e se dovuti, con distrazione in favore dei difensori.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la	
	sentenza impugnata nella parte in cui dichiara il diritto della sig.ra OMISSIS	
	al ricalcolo della pensione computando anche il precedente servizio pubblico	
	che ha dato luogo alla corresponsione dell’indennità per una volta tanto, previa	
	restituzione della stessa.	
	Liquida le spese in favore della parte appellata vittoriosa nell’importo di euro	
	10	

	SENT. 188/2024	
	1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge come e se dovuti, con distrazione	
	in favore dei difensori, disponendo il relativo onere a carico dell'INPS,	
	risultato soccombente.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott. Roberto Rizzi	Dott.ssa Daniela Acanfora
	Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23 LUG. 2024	
	IL DIRIGENTE	
	Dott. Massimo Biagi	
	Firmato Digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato Digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 23 LUG. 2024	
	IL DIRIGENTE	
	Dott. Massimo Biagi	
	Firmato Digitalmente	
	11	

SENT. 188/2024

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23 LUG. 2024

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato Digitalmente